

## **CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

**TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri**, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona della **Dr.ssa Maria Maddalena Giua**, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa

**E**

**La Dr.ssa Bellu Caterina Angela**, di seguito denominata Collaboratore, nata a Ozieri il 01/06/1970 e residente in via G.M. Angioy, n° 12, Pattada (SS), Codice Fiscale BLLCRN70H416203Q,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 - Oggetto**

L'Azienda e la Dr.ssa Bellu Caterina Angela, con la sottoscrizione del presente contratto, instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e si accordano per lo svolgimento di attività di supporto alla Direzione Sanitaria del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale e al Servizio programmazione e Controllo aziendale, secondo termini, contenuti e modalità di seguito riportate.

La dr.ssa Bellu si impegna a svolgere la propria attività professionale, a tempo determinato, collaborando in modo coordinato e continuativo con la Direzione del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale e con il Servizio di Programmazione e Controllo.

In particolare la collaborazione coordinata e continuativa avrà ad oggetto lo svolgimento di attività monitoraggio e miglioramento dell'appropriatezza e qualità degli interventi sanitari e di verifica e produzione dei relativi flussi informatici.

### **Art. 2 - Modalità di svolgimento del rapporto**

La dr.ssa Bellu si obbliga a porre in essere la propria prestazione professionale in costante collaborazione con la Direzione Sanitaria del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino M. e con il Servizio di Programmazione e controllo, coordinando lo svolgimento del proprio incarico in base alle esigenze organizzative e gestionali evidenziate e concordate con i Direttori delle strutture/servizi aziendali sopra citati.

La suddetta attività professionale dovrà essere svolta senza vincolo di subordinazione a favore della Azienda, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi, con retribuzione periodica prestabilita e con modalità tali da soddisfare le reciproche esigenze.

Il Direttore del P.O. e il responsabile del Servizio di Programmazione e Controllo concorderanno con l'interessato l'articolazione oraria della prestazione in base alle esigenze organizzative e funzionali correlate all'attuazione del progetto.

Nell'ambito della attività progettuale di cui trattasi resta salva la possibilità per l'Amministrazione di utilizzare la professionalità del collaboratore in qualunque ambito organizzativo dell'Azienda e sotto il coordinamento funzionale del Dirigente che verrà individuato in relazione alle necessità progettuali.

### **Art. 3 - Responsabilità e doveri**

La dr.ssa Bellu è tenuta a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando ciò possa derivare un danno per l'Azienda, ovvero un danno o ingiusto vantaggio a terzi.

### **Art. 4 - Trattamento economico**

Per l'espletamento di tale incarico l'Azienda si impegna a corrispondere alla dr.ssa Bellu, un compenso mensile onnicomprensivo pari a € 2.000,00 (euro duemila/00), da corrispondere in rate mensili posticipate, previa attestazione mensile da parte del Direttore del P.O. di San Gavino M., dello svolgimento dell'incarico attribuito nel rispetto dei contenuti, modalità e termini prescritti dal presente contratto.

### **Art. 5 - Decorrenza, durata e svolgimento**

Il presente accordo di collaborazione coordinata e continuativa in essere tra le parti ha una durata di n. 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di effettiva sottoscrizione del contratto.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza del termine previsto il rapporto di lavoro si intenderà automaticamente e ad ogni effetto risolto senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

### **Art. 6 - Relazione finale e verifica risultati**

La dr.ssa Bellu si impegna ad adempiere l'incarico in conformità ai principi di buona fede e con la diligenza richiesta per le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale di cui trattasi.

Entro 5 giorni dalla scadenza del termine fissato nel presente contratto, il collaboratore si impegna a predisporre una relazione scritta, da presentare al Direttore del P.O. di San Gavino M., relativa all'intera attività svolta, nonché ai risultati ottenuti.

Il Direttore del P.O. provvederà alla periodica verifica, almeno trimestrale, dei risultati progettuali conseguiti dal collaboratore e dell'andamento dell'attività progettuale svolta, comunicandone le risultanze alla Direzione Aziendale con apposita relazione scritta.

Nella suddetta relazione dovrà essere specificatamente rappresentato il grado di raggiungimento o meno degli obiettivi assegnati al collaboratore in relazione alla fase di progettuale in essere al momento della verifica.

### **Art. 7 - Risoluzione e recesso**

Il recesso anticipato da parte del collaboratore rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata o da presentarsi al Protocollo generale aziendale e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino

al momento del recesso, con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa e/o azione nei confronti dell'Azienda.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l'altra parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.

Resta impregiudicato il diritto di risoluzione da parte dell'Azienda in caso di inadempienza contrattuale, di responsabilità per gravi violazioni di legge da parte del collaboratore, oltre che nella fattispecie di cui all'art. 6.

La risoluzione di diritto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 8 - Codice di comportamento**

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L' accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

#### **Art. 9 - Dichiarazione del collaboratore**

La dr.ssa Bellu dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere non rientrano nell'oggetto dell'arte o della professione abitualmente esercitata, e che in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità, impegnandosi a comunicare per iscritto all'Azienda ogni variazione in merito.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto il foro competente è quello di Cagliari.

#### **Art. 11 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme regolanti la materia delle collaborazioni coordinate e continuative.

Il presente contratto, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle parti previa approvazione e conferma delle clausole in esso contenute, è composto di n° 3 pagine e n° 11 articoli e viene sottoscritto come segue.

Sanluri, li \_\_\_\_\_.

Il Collaboratore  
Dr. ssa Caterina Angela Bellu

---

Il Commissario straordinario  
della Asl n. 6 di Sanluri  
Dr. ssa Maria Maddalena Giua

---